



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

OMISSIS

prot. 329507 del 19.10.2016

Oggetto: Quesito/chiarimento su attività di Perito ed Esperto.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti inoltrata dalla S.V. a questa Direzione Generale a mezzo pec in data 11 ottobre u.s. con la quale la S.V. medesima, nel dichiarare di svolgere l'attività di *Perito Fonico Forense – Tecnico del suono in ambito giudiziario* dal 2009 e di operare in attuazione della Legge n. 4/2013, pone allo scrivente i seguenti quesiti:

1. possibilità di continuare ad operare pur non essendo iscritto al Ruolo dei Periti ed Esperti tenuto dalla CCIAA di Cagliari;
2. possibilità di presentare un proprio tariffario onorari alla vidimazione della predetta Camera di commercio (essendo solo possessore di partita IVA), senza la preventiva iscrizione al Registro Imprese camerale;
3. considerato l'esercizio della predetta attività in attuazione della Legge n. 4/2013, possibilità di iscrizione presso gli albi dei CTU di Procure e Tribunali, senza la preventiva iscrizione ai ruoli camerali.

In proposito, per quanto di competenza, nonché con espresso riferimento ai quesiti nn. 1 e 3 sopra elencati, si fa presente che è lasciata alla totale autonomia dei Tribunali locali l'eventuale ricorso – quali CTU - a professionisti che siano preventivamente iscritti in Ordini o Collegi professionali, ovvero nei Ruoli dei Periti ed Esperti tenuti dalle Camere di commercio.

Fermo restando, naturalmente, che l'iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti di una Camera di Commercio non abilita in alcun modo a svolgere eventuali attività riservate per legge a professioni per le quali è prescritta l'iscrizione in Ordini o Collegi professionali, ove il Perito in questione non possieda anche il titolo professionale prescritto.

Inoltre, è da far presente che non compete allo scrivente la valutazione delle esperienze professionali degli aspiranti all'iscrizione negli Albi dei CTU presso i Tribunali, come pure degli aspiranti all'iscrizione nei Ruoli camerali dei Periti ed Esperti, tenuto conto che il potere valutativo è di totale competenza dei medesimi Tribunali e delle Camere di commercio.

Si ribadisce poi che il Ruolo in questione non é costitutivo e che, quindi, l'iscrizione ad esso non abilita ad alcuna professione e non costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della



stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: di conseguenza il mancato accoglimento di una particolare richiesta di iscrizione non comporta all'aspirante Perito alcun impedimento o pregiudizio all' esercizio dell'attività che, si ribadisce, può comunque iniziare o continuare a svolgere autonomamente dove lo ritenga opportuno e sulla base dei titoli posseduti.

Tutto ciò lascia comunque impregiudicata la facoltà, per chi intende servirsi dell'attività peritale (siano essi privati cittadini, società od enti vari, organi dello Stato, ecc.), di esigere comunque l'iscrizione nel Ruolo in questione.

In particolare, per quanto riguarda i Tribunali locali, è evidente che è lasciata alla loro totale autonomia l'eventuale ricorso – quali CTU - a professionisti che siano preventivamente iscritti in Ordini o Collegi professionali, ovvero presso le Camere di commercio nei Ruoli dei Periti ed Esperti.

In quest'ultimo caso, poi, l'iscrizione ad un Ruolo peritale non implica necessariamente il possesso di determinati e specifici requisiti culturali e professionali (titoli di studio, specializzazioni, esperienze lavorative specifiche, ecc.), ma presuppone comunque che il competente organo camerale abbia valutato positivamente la professionalità raggiunta e documentata dall'aspirante Perito al fine di riconoscergli, in sostanza, quelle capacità, competenze e conoscenze che devono essere superiori rispetto ai non iscritti al Ruolo.

Da quanto fin qui rappresentato, emerge chiaro che non compete allo scrivente la valutazione delle esperienze professionali e dei *curricula* degli aspiranti all'iscrizione negli Albi dei CTU presso i Tribunali, come pure degli aspiranti all'iscrizione nei Ruoli camerale dei Periti ed Esperti in quanto, come sopra detto, il potere valutativo è di totale competenza dei medesimi Tribunali e delle Camere di commercio, tenuto conto comunque che l'iscrizione al ruolo camerale può essere richiesta presso una qualsiasi Camera di commercio che abbia eventualmente previsto nel proprio Ruolo una categoria e sub-categoria confacente alle caratteristiche della professionalità posseduta dall'aspirante Perito.

Infine, con riguardo al quesito di cui al n. 2, si fa presente che non essendoci alcun obbligo normativo sotteso all'apposizione di tale vidimazione, la questione è demandata totalmente all'autonomia operativa e gestionale dei competenti uffici camerale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RC

F.to Vecchio